

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Premessa

Si ritiene importante ricordare che lo stato di componente del Consiglio nazionale, quale che sia il titolo per il quale partecipa al Consiglio (componente del Comitato nazionale, Responsabile regionale, Incaricato nazionale), richiede lo svolgimento di un servizio per il livello nazionale dell'Associazione. Coscienti di questa funzione, a ciascun componente è richiesto di svolgere il servizio avendo come fine il buon funzionamento dell'Associazione nazionale. Particolare attenzione è data alla scelta delle modalità di lavoro del Consiglio per meglio realizzare i compiti che lo Statuto assegna a questo organismo:

1. **sviluppare** le linee del Progetto nazionale triennale approvato dal Consiglio generale;
2. sulla base delle linee del Progetto nazionale triennale **formulare, verificare, deliberare** in merito al programma nazionale;
3. **concordare** col Comitato nazionale, anche in base al programma nazionale, le ipotesi di conto preventivo da sottoporre al Consiglio generale;
4. **istruire** i lavori della sessione del Consiglio generale che elabora il Progetto nazionale triennale;
5. **proporre** al Capo Scout ed alla Capo Guida temi da inserire all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio generale;
6. **garantire** il rapporto tra le Regioni e tra le Regioni e il Comitato nazionale;
7. **deliberare** su argomenti demandatigli dal Consiglio generale.

Articolato

Art. 1 (Validità della seduta).

Il Consiglio nazionale è costituito con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto, è però deliberante con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. Sono considerati presenti tutti coloro che sono stati registrati presso la Segreteria del Consiglio nazionale. Non sono ammesse deleghe. In caso di assenza del numero legale i Presidenti possono convocare una nuova riunione, con il medesimo ordine del giorno, con preavviso telefonico anche di una sola settimana.

Art. 2 (Presidenza).

Il Consiglio nazionale è presieduto dai Presidenti del Comitato nazionale o da persone da loro delegate; in caso di assenza o impedimento di uno dei due Presidenti, l'altro può esercitare il diritto di presiedere il Consiglio nazionale da solo. La delega di presidenza del Consiglio nazionale a membri non aventi diritto di voto non comporta l'acquisizione del diritto stesso.

Art. 3 (Convocazione).

I due Presidenti convocano in via ordinaria secondo il calendario prestabilito o in via straordinaria il Consiglio nazionale congiuntamente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è comunicata tramite **avviso scritto anche via telematica con almeno quindici giorni di anticipo sulla data della riunione**; in essa deve essere riportato l'ordine del giorno e l'orario di inizio e di fine dei lavori; la convocazione conterrà indicazioni circa i tempi e le modalità di lavoro, nonché circa gli argomenti per i quali è prevista una deliberazione ovvero l'istruzione e/o discussione.

Alla convocazione dovrà essere allegato tutto il materiale istruttorio. La spedizione sarà inviata **per conoscenza ai Consiglieri Generali, direttamente o tramite le segreterie Regionali.**

Art. 4 (Ordine del giorno dei lavori).

All'inizio di ogni "anno scout" il Consiglio nazionale pianifica i lavori approvando un calendario e gli argomenti principali da svolgere nelle varie sedute.

Ogni componente del Consiglio nazionale può, successivamente proporre ai Presidenti e a tutto il Consiglio nazionale l'inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno.

In apertura di ogni riunione i Presidenti daranno lettura dell'ordine del giorno, dei tempi destinati ai vari argomenti; se non accolti precedentemente o per necessita di urgenza, ogni componente del Consiglio nazionale può proporre dei nuovi argomenti ovvero chiedere il rinvio della trattazione dei medesimi ad altra riunione e lo spostamento dei tempi dedicati ai vari argomenti.

Su tali proposte, sentita l'illustrazione dei proponenti ed eventualmente un intervento in senso contrario, il Consiglio nazionale delibera.

Nel corso dei lavori, eventuali modifiche dell'orario (tranne le parti sottoposte a votazione e l'orario di chiusura) possono essere disposte unicamente dai Presidenti, appurate le circostanze.

Art. 5 (Delle discussioni e delle votazioni).

Di norma, e in adempimento alle funzioni statutarie, il Consiglio nazionale discute e vota sui documenti costituiti da una breve relazione illustrativa e da uno schema di delibera sintetico ed articolato per punti e quindi, per emendamenti al medesimo.

In fase di votazione, ogni componente può parlare una sola volta per ogni argomento con un tempo massimo di 5 minuti (riducibili a giudizio dei Presidenti per rientrare nei tempi), successivamente si può ritornare ad intervenire solo per chiarimenti e/o presentare mozioni.

Una mozione e/o un documento è considerato approvato quando ha raggiunto la meta più uno dei voti espressi (astenuiti compresi). Se il numero degli astenuiti supera il numero dei favorevoli e/o contrari, i Presidenti possono considerare insufficiente il dibattito e la sintesi raggiunta e riproporre previa ulteriore istruttoria dell'argomento, la discussione e la votazione in una successiva sessione del Consiglio nazionale.

Per le votazioni riguardanti lo sviluppo delle linee del Progetto nazionale, i programmi nazionali, le deliberazioni delegate dal Consiglio generale e le proposte di inserimento di argomenti all'ordine del giorno del Consiglio generale, le mozioni che impegnano il Comitato nazionale, è richiesta una **maggioranza pari ai due terzi** dei presenti.

Se durante lo svolgimento dei lavori su un argomento, si rendesse necessario scegliere tra più proposte procedurali, esse verranno messe in votazione e la proposta che riceverà più consensi sarà quella approvata senza la necessità di una maggioranza specifica; ogni componente del Consiglio nazionale con diritto di voto potrà votare, se lo riterrà necessario, per più proposte procedurali.

I Presidenti, per quanto non diversamente disposto dal presente Regolamento, dirigono la discussione e le votazioni secondo le norme previste dal Regolamento del Consiglio generale vigenti.

Art. 6 (Interrogazioni).

I primi quarantacinque minuti del secondo giorno di riunione sono riservati, previo avviso alla presidenza da parte dei presentatori, a domande rivolte dai componenti regionali del Consiglio nazionale al Comitato nazionale e concernenti atti del medesimo o fatti di interesse associativo su cui si chiedono chiarimenti, ovvero orientamenti, nonché repliche sugli stessi. Per una migliore qualità del dibattito e opportuno che le interrogazioni siano presentate in apertura di riunione onde permettere al Comitato nazionale di preparare e disporre delle eventuali informazioni e/o documenti.

Art. 7 (Verbale).

Successivamente alle riunioni di Consiglio nazionale viene redatto verbale che tempestivamente è inviato a tutti i componenti come promemoria e base di lavoro futuro. Il verbale verrà approvato in apertura della riunione del successivo Consiglio nazionale.

Copia del verbale e dei documenti approvati sono inviati per conoscenza - attraverso il canale informatico- ai Consiglieri Generali, direttamente o tramite le segreterie Regionali.

**Approvato il 18 dicembre 2005*